



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EDIZIONE 2014

1.11.Sanzioni

Le sanzioni disciplinari che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:

mediante raccomandata a/r:

a) l'avvertimento, che consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

b) la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi e di due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001;

d) la cancellazione dall'albo.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.

Dal momento della pronuncia della sanzione, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, in analogia all'art. 588 comma 1 C.p.p..

Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale o di cancellazione dall'albo, la decorrenza degli effetti della sanzione deve essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso, poiché l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione, fino alla definitiva decisione del C.N.A.P.P.C.

È opportuno che, a garanzia dell'imparzialità dell'azione disciplinare, il Consiglio di disciplina adotti una deliberazione di carattere generale – da portare a conoscenza di tutti gli iscritti all'Albo e fornendo espresse indicazioni ai Collegi – con la quale viene stabilita la posticipazione della decorrenza della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C..

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Collegio di disciplina, all'esito del procedimento disciplinare, comunica al Presidente dell'Ordine di eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.

Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati, d'ufficio dal Collegio di disciplina, anche su segnalazione dell'Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

Nel caso di morosità dell'iscritto, su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene avviato dal Collegio di disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, un ordinario procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo di ufficiale giudiziario, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536. Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

1.12.Pubblicità dei provvedimenti disciplinari.

L'avvertimento è comunicato all'iscritto dal Presidente del Collegio, con raccomandata A/R e comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, ed inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto dal Presidente del Collegio per mezzo dell'ufficiale giudiziario e comunicate, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati dal Presidente dell'Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo, e in particolare ai seguenti uffici ed enti e nazionale:

- Corte di appello,
- Tribunale
- Procura della Repubblica,
- Prefettura,
- Camera di Commercio,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.,
- Consigli degli Ordini Architetti P.P.C. italiani.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto; sull'Albo Unico sono annotati i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo. Gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

